

STUDIO LEGALE  
AVV. GIUSEPPE AIELLO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO X ART. 700 C.P.C.

La sig.ra **Canuto Lucia** nata a Palermo il 30/12/1966 c.f. CNT LCU 66T70 G273G e residente in Agrigento via Fra' Simone da Lentini n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Aiello, c.f. LLAGPP68P07F299T, del foro di Agrigento, con studio in Porto Empedocle nella via Granet n. 5, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche nel seguente indirizzo pec [giuseppeaiello@avvocatiagrigento.it](mailto:giuseppeaiello@avvocatiagrigento.it) – tel/fax 0922634830, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, espone quanto segue:

la odierna ricorrente ha conseguito la idoneità all'insegnamento a seguito del superamento di Concorso Ordinario D.M. 02/04/1999, per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, nella scuola Primaria, con abilitazione per l'insegnamento della lingua straniera francese, con votazione 81,00.

In data 26/11/2015 la sig.ra Canuto Lucia è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, con contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge 107/2015, in quanto vincitrice del concorso abilitante e inserita al posto n. 10736 con punti 43.0 della graduatoria GaE, Fase Nazionale – Scuola primaria.

All'atto della proposta di nomina, la sig.ra Canuto Lucia era inserita nella GAE della Provincia di Agrigento con punti 18,00.

Dopo aver accettato la proposta di nomina provvisoria ed aver svolto la propria attività a Grosseto con decorrenza 01/09/2015.

Con email del 29/07/2016 il MIUR ha comunicato alla ricorrente che, stante la carenza di posti disponibili nella provincia di Agrigento, si è proceduto all'assegnazione della stessa, quale sede definitiva, nell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia 019 e così veniva assegnata presso l'istituto comprensivo di Luzara ed utilizzata nella sede di Villarotta di Luzara.

La procedura che ha portato all'assegnazione della ricorrente in Emilia Romagna invece che nell'ambito della provincia di Agrigento e quindi a



# STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE AIELLO PATROCINANTE IN CASSAZIONE

oltre 1.500 km. di distanza dalla sede prescelta è fortemente lesiva dei diritti della sig.ra Canuto per i sottoesposti

## MOTIVI

### FUMUS BONI IURIS

#### **1. violazione delle legge 107/2015 e disparità di trattamento tra i docenti delle GM del concorso 2012 e i docenti delle GAE**

Il contratto collettivo nazionale, in riferimento alla mobilità dei docenti e con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 nonché la relativa O.M. n. 241 del 08/04/2016 ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalla GM del concorso del 2012 e quelli relativi alle graduatorie ad esaurimento.

Tale disparità di trattamento non trova in alcun modo fondamento nella legge 107/205 poiché l'art. 1, comma 108 della stessa, con riferimento alla mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi del comma 98, lettera b) e c) stabilisce che *i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*

Per cui non vi è alcuna differenza tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, con riferimento all'assegnazione della sede definitiva, e quindi tra quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

L'O.M. n. 241 del 08/04/2016 ha consumato una illegittima disparità tra i soggetti precedenti poiché dando attuazione al CCNI, di pari data dell'O.M., ha di fatto privilegiato i docenti provenienti dalle graduatorie di merito 2012 rispetto a quelli delle graduatorie ad esaurimento.

L'art. 6 del CCNI, infatti riporta la dicitura *“gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.....; con riferimento invece ai docenti GAE lo stesso O.M. recita che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B*



# STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE AIELLO

## PATROCINANTE IN CASSAZIONE

*e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale.*

Questa disposizione ha certamente creato una disparità di trattamento poiché solo ai docenti provenienti dal GM concorso 2012 (cioè da un concorso successivo) è stata assicurata o quantomeno sono stati privilegiati nella scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale.

Gli assunti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, invece, come nel caso di specie la sig.ra Canuto, vengono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Tutto il sistema utilizzato e che ha consentito a chi ha partecipato al concorso del 2012, magari senza alcuna esperienza di insegnamento e con un punteggio inferiore, di poter scegliere, in modo privilegiato, la sede nell'ambito provinciale e non nazionale, il tutto a discapito dei docenti provenienti dalle GAE che magari hanno anni e anni di esperienza e anche un punteggio superiore, è certamente un sistema ingiusto e contrario alla legge.

Un altro aspetto che ha comportato un palese pregiudizio ai docenti provenienti dalle GAE è la situazione creata dall'art. 6 del CCNI il quale prevede quattro fasi, con relativi sottofasi, progressive e distinte in fase A, B, C e D.

In sostanza tale articolo del CCNI che individua le fasi dei trasferimenti e passaggi, distingue i docenti tra quelli assunti alla data del 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016 e tra questi ultimi distingue a sua volta quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della legge 107/2015. Infine tra quelli assunti con la legge 107/2015 a sua volta distingue tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE.

Sostanzialmente la normativa contrattuale ha stabilito una serie di fasi progressive dei trasferimenti.

a) Nella fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali si ricomprensce l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti



# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti 2015/2016 nelle fasi Zero ed A.

b) Nella fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. 2012 assunti in fase B e C. In questa fase il CCNI e l'OM 241 prevedono la titolarità su scuola e non solo su ambito in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. Tale ipotesi sebbene prevista dal CCNI e dalla OM 241 non è assolutamente sancita dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Allo stesso tempo il CCNI e l'OM 241 prevede, sebbene non sancito dalla l. 107/2015, per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle Graduatorie di merito 2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.

c) Nella fase C dell'assegnazione e della sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti nell'anno 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento in fase B e C.

d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti della graduatoria di merito 2012 assunti nelle fasi B e C. In particolare la fase D prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente e illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Appare evidente che la mobilità dei docenti per il 2016 è in contrasto con quanto previsto dal comma 108 della l. 107/2015. Infatti l'art. 1, comma 108, prevede che per l'anno scolastico, 2016/2017 i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria



# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art. 6 del CCNI a proposito di fase B stabilisce che gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse..... se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto..... mentre la prerogativa prevista dalla legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalla GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

Sostanzialmente la fase B, prevista dalla norma contrattuale dell'OM 241/2016 si pone in deroga a quanto previsto dalla legge stabilendo per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito creando così un danno ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. .

E' evidente che alla luce di questa norma i docenti immessi a ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 sono invogliati a presentare domanda di mobilità visto che per essi è stata prevista la possibilità, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in esso la titolarità su scuola.

Ma lo spirito della legge è ben diverso poichè con l'applicazione rigorosa di essa il docente titolare di scuola in altra provincia difficilmente avrebbe richiesto trasferimento in solo ambito poiché difficilmente avrebbe ottenuto l'assegnazione della scuola in quanto avrebbe dovuto concorrere con gli altri docenti dell'ambito e sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla l. 107/2015.

Stesso discorso vale per la fase D laddove viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge 107/2015, tant'è che l'art. 1 comma 108, non prevede alcuna distinzione e consente la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 quindi, anche per quelli che provengono dalle GAE.

La conseguenza è che a seguito dell'illegittima O.M. n. 241/2016 la sig.ra Canuto pur avendo richiesto, come prima sede di assegnazione definitiva, l'ambito territoriale della Provincia di Agrigento e pur avendo un



# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

punteggio, ai fini della mobilità di punti 18 superiore a tanti altri docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 ma provenienti dalle GM del concorso 2012 è stata pregiudicata nella scelta di tale ambito a vantaggio di altri che in alcuni casi avevano anche un punteggio inferiore. Tra questi, purtroppo, ci corre l'obbligo di segnalare a questa Autorità Giudiziaria per una questione di giustizia, i docenti Capraro Alfonsina (punti 13), Castelli Annamaria (punti 18), Di Rosa Miriam (punti 17), Guida Loredana (punti 17), Lena Rosanna (punti 18) Albano Chiara (punti 15), Lipari Amelia (punti 15) Imbordino Carmela Giuseppa (punti 15), Pullara Rosalia (punti 17), Raneri Laura Viviana (punti 17), Schembri Vanessa (punti 15), Spataro Assunta (punti 15), addirittura, Tona Calogera (punti 0) e Vesco Ornella Anna Maria (punti 12).

Peraltro si è appreso dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento che gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'ambito Territoriale di Messina non sarebbero stati occupati ed assegnati su scuola, nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

L'art. 6 del CCNI ha di fatto creato una illegittima disparità di trattamento che non trova fondamento nella legge 107/2015 tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE e quelli assunti provenienti dalle GM 2012.

Alla luce di tali fatti è incontestabile la lesione del diritto soggettivo della ricorrente la quale ha subito una discriminazione non avendo avuto la possibilità di una mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Agrigento che è stata invece quasi esclusivamente riservata ai docenti della GM del concorso 2012. Ma la beffa più grave è che ne hanno goduto anche coloro che avevano un punteggio inferiore alla ricorrente.

Da tutto ciò ne consegue che la ricorrente, avendo presentato domanda di mobilità, indicando come prima sede quella dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in base al punteggio in possesso e dovendo concorrere ai sensi di legge senza alcuna discriminazione con i docenti



# STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE AIELLO PATROCINANTE IN CASSAZIONE

provenienti dalle GM del concorso 2012, previa disapplicazione dell'OM n. 241 del 08/04/2016 e del CCNI di pari data, ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito Territoriale della Provincia di Agrigento avendo totalizzato punti 18 superiori a molti docenti provenienti dal concorso 2012.

A tutto questo va anche aggiunto che alla sig.ra Canuto Lucia non le è stato riconosciuto il punteggio di 6 per le supplenze nelle scuole paritarie che avrebbe permesso alla stessa di raggiungere i 24 punti e, quindi, superare tanti altri docenti.

E' proprio di questi giorni una pronuncia del Tribunale di Brindisi, su un caso simile, il quale dava atto che *altri aspiranti, rispetto alla ricorrente, muniti di punteggio inferiore (a volte di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato n via primaria.*

*Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, continua la sentenza, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo rispetto a quello meritocratico e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta deve ritenersi illegittimo. Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. (Trib. Di Brindisi Ord. N. cron. 18973/2016 e 18961/2016 del 11/10/2016).*

In tal senso si sono espressi anche altri Tribunali italiani quale il **Tribunale di Taranto 20/09/2016, Tribunale di Trani 14/09/2016 e Tribunale di Foggia 05/10/2016.**

Ancora, dopo il Tribunale di Roma che, con ordinanza del 12 dicembre, per primo si era espresso in favore di una docente reclutata lo scorso anno in fase C delle Gae, che contestava l'accantonamento dei posti previsto in favore dei docenti reclutati dalle graduatorie di merito del concorso 2012, anche il Tribunale di Ravenna interviene sull'argomento. Con ordinanza depositata il 3 febbraio u.s., il Giudice del Lavoro di Ravenna ha infatti accolto il ricorso proposto da una docente siciliana che, a causa del meccanismo che ha regolato la mobilità per l'a.s. 2016/2017, si era vista trasferita a Ravenna. Accogliendo le tesi difensive svolte dalla docente,





# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

confermando quanto già evidenziato su caso identico dal Tribunale di Roma lo scorso dicembre, il Giudice del lavoro di Ravenna ha rilevato che le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da Gae, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non torva alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente docenti con punteggi più bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle Gae e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi).

Come già detto, ordinanza del Tribunale di Ravenna ha confermato una precedente ordinanza del Tribunale di Roma con la quale dichiarava illegittima l'assegnazione di una docente ad un Ambito Territoriale distante in violazione dell'elenco delle preferenze espresse nella domanda di mobilità. In sostanza la ordinanza affermava che il MIUR aveva violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente e, quindi, dichiara l'illegittimità dell'assegnazione del ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria e questo è un principio che vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria e, quindi, non può prescindere dal rispetto del principio meritocratico.

In particolare il Tribunale di Roma ha ritenuto ricorrere tutti i presupposti del provvedimento d'urgenza sia per ciò che concerne il fumus boni iuris rappresentato dal richiamo alla disciplina normativa oltre che al richiamo ai principi costituzionalmente protetti della imparzialità, correttezza e buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione, sia per ciò che concerne il periculum in mora rappresentato dalla necessità di avere un provvedimento che garantisca il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.), la tutela della maternità e





# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

dell'infanzia (art. 31 cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 cost.). E, se ciò non bastasse, anche il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 8933/2016 del 21/12/2016 ha dato ragione ad una docente della scuola secondaria di 1° originaria della provincia di Lecce, obbligata a trasferirsi a Cerignola (Foggia, quindi nell'ambito della stessa regione) pur di non perdere il posto di lavoro atteso e conquistato dopo anni di sacrifici.

Ed ancora, il Tribunale di Parma, in composizione collegiale ed in sede di reclamo, ha ritenuto illegittima l'assegnazione di una docente che ha dovuto partecipare alla mobilità 2016, ad un ambito territoriale dell'Emilia Romagna e ne ha disposto l'assegnazione in uno degli ambiti territoriali richiesti nella domanda e secondo il criterio di vicinorietà. Il Giudice infatti ha ritenuto che l'assegnazione illegittima di una sede a oltre 800 km dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni, costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente.

#### **2. eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 13/07/2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione Italiana.**

Subordinatamente a quanto sopra esposto, nel caso in cui questo Tribunale dovesse ritenere l'OM n. 241/2016, attuativa del CCNI del 08/04/2016, legittima e non in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, si eccepisce la incostituzionalità della norma in questione per disparità di trattamento tra lavoratori della Pubblica Amministrazione.

In particolare, si ritiene che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 3 della Carta Costituzionale su principio fondamentale di uguaglianza; ancora, si ritiene che la suddetta norma sia in contrasto con l'art. 4 della Carta Costituzionale laddove si tratti il principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro;

si ritiene, inoltre, che la norma in esame sia in contrasto con l'art. 36 della Carta Costituzionale relativamente al principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto assicurando una esistenza libera e dignitosa: nel caso in questione basti pensare al fatto che la ricorrente è stata sradicata dal territorio e dalla propria famiglia e costretta ad utilizzare la sua intera



# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

retribuzione per mantenersi nella città di Grosseto lontana più di 1500 km dalla propria casa;

Infine, si ritiene che la norma sia in contrasto con l'art. 97 della Costituzione Italiana poiché in contrasto con il principio fondamentale di comportamento della Pubblica Amministrazione di buon andamento e di imparzialità.

La legge 107/2015 all'art. 1, commi 96, 97 e 98 sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il contenuto del comma 73 dovrà essere applicato sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) sia a quelli assunti in fase A in quanto nel comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, in competenza degli uffici scolastici regionali. Da ciò si evince che gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le vecchie regole e verrà loro assegnata una sede di titolarità che potranno perdere solo nel caso in cui risultassero soprannumerari.

Poi vi sono i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016 (comma 96 lett. a ) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'a.s. 2015/2016 (comma 96 lett. b)

L'art. 1, comma 108, stabilisce che i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria mentre nulla si dice nella norma con riferimento ai docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016.

Tale omessa indicazione ha fatto ritenere il CCNI e il corrispondente OM 241/2016 che di fatto si potesse applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria come succede per tutti i neoassunti in ruolo non valutando che ciò non può assolutamente essere in quanto consentire a questi di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale, come mobilità ordinaria, è illegittimo sia perché il comma 73 prevede espressamente che



# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

la mobilità ordinaria si applica per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase Zero ed A, sia perché in tal modo si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P. A. non comprendendosi perché i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

Ad ogni buon fine tale discriminazione non avrebbe alcun senso alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29/03/2016 n. 42, convertito in legge 02/05/2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali, per cui sarebbe opportuno un pronunciamento della Corte Costituzionale che parifichi espressamente le due posizioni tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE altrimenti risulta palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la Pubblica Amministrazione.

### PERICULUM IN MORA

La fondatezza delle argomentazioni sin qui svolte sgombrano il campo su qualunque dubbio di sussistenza del fumus boni iuris poiché si è dimostrata la disparità di trattamento applicata tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE specie se si considera che la ricorrente ha un punteggio superiore a molti di questi.

Ora al di là della fondatezza del fumus boni iuris, considerato che la ricorrente si trova ad Agrigento in aspettativa ai sensi dell'art. 18 del CCNL in vigore, e quindi, senza retribuzione, occorre un pronunciamento sulla richiesta di una tutela cautelare immediata che possa evitare i gravi e irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Canuto presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia.

La sig.ra Canuto ha l'età di 50 anni e per di più due figli rispettivamente di anni 18, peraltro affetto da allergia asmatica (come da documentazione clinica), e di anni 9 ed inoltre il proprio marito presta servizio come



# STUDIO LEGALE

## AVV. GIUSEPPE AIELLO

### PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Appuntato Scelto presso il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, Reparto Operativo, si trova costretta a doversi trasferire definitivamente da Agrigento a Reggio Emilia, con gravissime ripercussioni per la famiglia e per la sua stessa persona.

Inoltre, la mamma della sig.ra Canuto, Di Ganci Brigida, è affetta da una serie di patologie tra cui la vasculopatia sclerotica sistemica, che richiede una assistenza continua, motivo peraltro della richiesta di aspettativa senza retribuzione, così come risulta dal verbale della commissione INPS che ha riconosciuto a questa i benefici della l. 104/92, art. 3 comma 1.

Del resto va evidenziato *come alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente relative alla situazione personale e familiare della ricorrente (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale, sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora (Tribunale di Civitavecchia 10/01/2008)* ed altresì che *in caso di trasferimento sussiste il periculum in mora necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Tribunale di Roma 26/01/2000).*

Di recente in tal senso si è espresso anche il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, che ha accolto il ricorso di una docente salentina trasferita in Veneto, ordinando l'assegnazione in una sede scolastica pugliese.

Tale allontanamento, spiega il Tribunale, rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori, e non suscettibili di ristoro meramente economico. Nelle motivazioni della sentenza, il Giudice sottolinea che l'assegnazione era illegittima perché altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti



STUDIO LEGALE  
AVV. GIUSEPPE AIELLO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla stessa, erano stati assegnati nelle sedi da lei indicate e più vicine a casa.

Del resto la ricorrente, facendo affidamento nel punteggio posseduto di 18 punti aveva ritenuto di poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Agrigento.

Per far valere tali argomentazioni la sig.ra Canuto Lucia aveva presentato provvedimento ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento facendo riferimento alla ordinanza della Corte di cassazione del 21/05/2015 ma anche del novembre 2016, secondo cui è anche competente il Giudice del luogo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa anche in via precaria.

Ma il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 03/01/2017 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Reggio Emilia (vedi ordinanza allegata).

Tutto ciò premesso, la sig.ra Canuto Lucia, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare ed urgente, ex art. 700 c.p.c. chiede l'accoglimento delle seguenti domande

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO  
NELL'EMILIA**

**- SEZIONE LAVORO -**

Nel merito, ritenere e dichiarare, anche previa disapplicazione del CCNI del 08/04/2016 e dell'OM n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, il diritto della sig.ra Canuto Lucia all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento così come richiesto dalla stessa con la domanda di mobilità come prima scelta o negli altri Ambiti Territoriali della Sicilia come indicati di seguito nella domanda di mobilità;

in ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai



# STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE AIELLO

## PATROCINANTE IN CASSAZIONE

danni della sig.ra Canuto presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna / Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Canuto presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento, e/o comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

in via subordinata ma pur sempre in via preliminare, per quanto anche esposto in premessa, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli articoli 3, 4, 36 e 97 della Costituzione e, nelle more, in ogni caso sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna / Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Canuto Lucia presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento, e/o comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto Provvedimento cautelare;

ad ogni buon fine adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito;

ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento di comunicare produrre l'elenco di tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012;

autorizzare, laddove ritenuto opportuno, anche preliminarmente e anche in considerazione della possibilità di un rilevante numero di docenti che potrebbero ritenersi controinteressati, la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito



# STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE AIELLO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia  
/Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento;

riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà  
quantificato nella sede di merito;

condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Indice degli atti e dei documenti:

1. Procura speciale;
  2. Copia domanda di partecipazione piano assunzionale straordinario;
  3. Copia proposta di assunzione l. 107/2015;
  4. Copia domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito livello nazionale;
  5. Copia assunzione contratto tempo indeterminato;
  6. Copia contratto individuale di lavoro;
  7. Copia nota istituto comprensivo di Correggio 1 prot. N. 3539/c22;
  8. Copia domanda polis;
  9. Copia email MIUR 10/11/2015 ore 16,20;
  10. Copia email MIUR 10/11/2015 ore 23,56;
  11. Copia email MIUR del 29/07/2016;
  12. Copia elenco ambiti territoriali Emilia Romagna 0019;
  13. Copia modello di presentazione di candidatura;
  14. Copia email servizio pec scuole del 23/08/2016;
  15. Copia curriculum vitae per conferimento incarico;
  16. Copia istanza richiesta aspettativa;
  17. Copia Verbale INPS di Di Gangi Brigida;
  18. Copia ordinanza del Tribunale di Agrigento del 03/01/2017
- Porto Empedocle – Reggio Nell'Emilia,

**Avv. Giuseppe Aiello**

